

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTI**

Verona, 11/8/2017

Oggetto: Comunicazione decreto di **OMOLOGA DELL'ACCORDO DEL CONSUMATORE  
EX L. 3/2012**

N. **23/2017 L. 3/2012: COSTA ALESSANDRA**

Alla C.C.I.A.A. REGISTRO IMPRESE DI VERONA


Si comunica che è stato emesso in data 11/8/2017 decreto di OMOLOGA  
DELL'ACCORDO DEL CONSUMATORE – EX L. 3/2012 nei confronti di:  
**COSTA ALESSANDRA – nata a Verona il 24/12/1967 –ivi res.te via U. Maddalena, 43 –  
C.F.: CSTLSN67T64L781E**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armentio)

23/17  
n. ~~574~~ L. 3/12.

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
SEZIONE FALLIMENTARE



Il Giudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che la sig.ra Costa Alessandra in data 20.4.2017 ha presentato un accordo del debitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. Tatiana Bianchetti al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con provvedimento del 10.5.2017, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano;

che l'accordo proposto prevede il pagamento integrale del credito privilegiato verso Equitalia (con procedura di rottamazione delle cartelle) e il pagamento dei rimanenti creditori chirografari nella percentuale del 20% mediante rate mensili per un periodo di 5 anni;

osservato che il professionista ha provveduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori e all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 ha precisato che è stata raggiunta la quota dei voti dei creditori chirografari necessari all'approvazione del piano nonostante i voti contrari espressi;

che successivamente all'udienza il professionista ha depositato la relazione sui consensi espressi ex art. 12 l. 3/12;

che Fidelity s.p.a. ha espresso voto contrario chiedendo una valutazione sulla meritevolezza della ricorrente e il riconoscimento del privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 12 c.c. in ragione della cessione di una quota dello stipendio pari alla rata da versare e del TFR in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

osservato che la meritevolezza è questione attinente al piano del consumatore e non all'accordo scelto dalla ricorrente che si è esposta al voto dei creditori;

ribadita l'ammissibilità del piano atteso che il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B legge 3/2012, ha depositato tutta la documentazione richiesta, ha ottenuto le maggioranze richieste per l'approvazione;

ritenuta l'infondatezza della contestazione sollevata da Fiditalia s.p.a.;

osservato infatti che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile dal testo dell'art. 6, c. 1, così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221 e che la normativa sul sovraindebitamento, indicando esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati, non comprende quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio o pensione;

che dunque, sul presupposto dell'applicazione del principio di parità di trattamento ai creditori laddove non espressamente previsto uno speciale privilegio, risulta corretto assoggettare anche il cessionario del quinto alla falcidia prevista per la classe chirografaria;

che inoltre, la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate solo fino all'apertura di una procedura concorsuale;

che va posto a a carico del professionista in qualità di organismo di composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte

PQM

Il Giudice

omologa

l'accordo del consumatore così come predisposto da Costa Alessandra con l'assistenza dell'OCC dott. Tatiana Bianchetti

dispone

che sia sospeso, fino a completamento del piano del consumatore, il prelievo della cessione del quinto o a delegazione di pagamento sullo stipendio di Costa Alessandra per i prestiti a suo tempo concessi;

che sia restituito quanto trattenuto dal momento della presentazione del piano dal datore di lavoro;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i creditori

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12

dispone

la comunicazione alla Camera di Commercio del presente provvedimento a cura della cancellaria.

Verona 7.8.2017

il Giudice

dott. Silvia Rizzuto

